

Corte di Cassazione 26 marzo 2014, n. 7108

1. Con sentenza del 2.2.2011, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo l'appello di C.M., ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla T. di M.N. in data 11.4.2003, ordinando la riassunzione del lavoratore o la corresponsione di un'indennità pari a quattro mensilità retributive; ha condannato il datore di lavoro al pagamento della somma di circa 28.954 mila euro, oltre accessori, a titolo di somme dovute per lavoro straordinario, per somme dovute alla Cassa edile (a titolo di ferie, tredicesima mensilità e festività) nonché per TFR.
2. In particolare, la corte territoriale ha affermato che il dipendente era stato licenziato non oralmente (come dallo stesso preteso) ma per atto scritto, all'esito di procedimento disciplinare, ed in ragione di assenze ingiustificate; ha ritenuto illegittimo il recesso in difetto di prova delle assenze contestate. Con riferimento alle differenze retributive domandate, la corte d'appello ha ritenuto provato dai testimoni l'espletamento di straordinario continuativo e ha determinato attraverso consulenza tecnica di ufficio le somme spettanti al lavoratore per i titoli richiesti.
3. Ricorre avverso tale sentenza il datore di lavoro, con due motivi. Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria.
4. Con il primo motivo, il datore di lavoro deduce - rispettivamente ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 604/1966 ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, per non avere la sentenza considerato le assenze ingiustificate del lavoratore, oggetto di specifica contestazione disciplinare rispetto alla quale il lavoratore non aveva fornito alcuna giustificazione, trascurando altresì che il datore ha solo l'onere di provare l'assenza del lavoratore nella sua oggettività, spettando a quest'ultimo la prova della giustificazione dell'assenza.
5. Il ricorso è infondato, atteso che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto illegittimo il recesso in difetto di prova delle assenze oggetto di contestazione.
6. Ha precisato in tema questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 2988 del 07/02/2011) che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile. Si è peraltro precisato (Sez. L, Sentenza n. 8720 del 09/04/2009) che solo la pacifica verifica dell'assenza esonera il datore di lavoro all'onere della prova impostogli dall'art. 5 della citata legge (comportando, dall'altra parte, che il lavoratore inadempiente possa liberarsi della responsabilità provando la non imputabilità della mancata prestazione).
7. Nella specie, va evidenziato che non risultano dagli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino le assenze asserite dal datore, intese nella loro materialità, essendo peraltro tali assenze contestate nel processo dal lavoratore.

8. Né può ritenersi sufficiente a dimostrare le assenze la mera indicazione delle stesse nell'atto di contestazione disciplinare, restando altresì irrilevante la mancata adduzione di giustificazioni da parte del lavoratore in sede disciplinare.

9. Ne deriva che, in relazione alle dette acquisizioni probatorie, risulta corretta l'esclusione -operata dalla sentenza impugnata- della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.

10. Con il secondo motivo di ricorso, il datore di lavoro deduce — rispettivamente ai sensi dell'art. 360 nn. 5 e 3 cod. proc. civ.- omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2099 cod.dv. e 420 e 421 cod.proc.civ., per avere la sentenza affermato la sussistenza di crediti retributivi del lavoratore, considerando come percepita una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata dalle buste paga, negando l'efficacia solutoria dei pagamenti effettuati alla Cassa edile, ritenendo provato l'espletamento di lavoro straordinario nonostante l'assenza di prova rigorosa del relativo espletamento, trascurando l'avvenuta percezione di somme indicate specificamente dal datore.

11. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non riporta, in violazione del principio di autosufficienza, la parte della relazione del consulente tecnico di ufficio che avrebbe considerato come percepite somme inferiori rispetto a quelle indicate nelle buste paga o nei documenti prodotti ritualmente, non trascrive né indica il contenuto specifico del documento della Cassa edile che attesterebbe la corresponsione di date somme, non trascrive specificamente le dichiarazioni testimoniali che asserisce non essere state correttamente valutate ai fini della determinazione dello straordinario, né censura motivatamente le prove testimoniali ritenute dalla sentenza idonee a dimostrare lo straordinario.

12. Si è già affermato in proposito da questa Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 17308 del 30/08/2004; Sez. L, Sentenza n. 8388 del 12/06/2002) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata che il ricorrente precisi - ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che in ragione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Per altro verso, si è pure affermato (Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007) in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione che la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l'ha recepita) ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a riceverla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio. Le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso.

13. Il motivo è del resto inammissibile anche laddove chiede un riesame nel merito della controversia e non un mero controllo sotto il profilo logico giuridico del ragionamento svolto nella decisione impugnata, atteso che il vizio di motivazione deducibile con ricorso ex art. 360 n. 5 non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla

parte. Invero, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, cosicché risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la S.C. di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (v., ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 11789 del 07/06/2005). Per altro verso, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 7201 del 15/04/2004; Sez. L, Sentenza n. 4391 del 26/02/2007).

14. Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione all'Avv. R.C. antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, di cui € 100,00 per spese, oltre a accessori di legge con attribuzione all'Avv. R.C.